

Milano, 31 Gennaio 2020

ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Come già ampiamente illustrato nella nostra Newsletter dello scorso mese di dicembre, dal 1° gennaio 2020 è in vigore l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In prossimità del nuovo obbligo l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni con diverse risposte a istanze di interpello oltre che, con 3 provvedimenti direttoriali, rispettivamente, approvato una nuova versione delle specifiche tecniche per l'invio telematico dei corrispettivi, disposto la proroga della cosiddetta "lotteria degli scontrini" ed esteso in modo graduale l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici ai distributori di carburante. Infine, con un nuovo decreto vengono ampliati i casi di esonero dal citato obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

I nuovi casi di esonero

Con il recente **D.M. 24 dicembre 2019** (pubblicato nella G.U. n. 305 del 31.12.2019) il Mef ha ampliato la platea dei soggetti esonerati dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri integrando il precedente D.M. del 10 maggio 2019 mediante l'inserimento di una nuova lettera *b-bis*) all'articolo 1, comma 1, al fine di ricomprendere nell'esonero anche coloro che svolgono il "*servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri*".

Inoltre, il recente decreto estende a data da definirsi (e cioè sino all'emanazione di un successivo decreto) la validità degli esoneri – prima previsti sino al 31 dicembre 2019 – contemplati dal D.M. 10 maggio 2019 per le operazioni "collegate o connesse" a quelle escluse e per le operazioni effettuate in via "marginale", anche relative alle operazioni "*non oil*" dei distributori di carburante.

Le nuove specifiche tecniche

Con il recente **provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019** l'Agenzia delle Entrate modifica il precedente provvedimento n. 82017/2016 aggiornando le relative specifiche tecniche (siamo alla versione 9.0) sia al fine di tener conto dell'evoluzione normativa della disciplina in tema di corrispettivi telematici, sia per recepire le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori.

Le modifiche, inoltre, hanno anche comportato sia l'aggiornamento dell'allegato tecnico "Tipi Dati per i Corrispettivi" (siamo alla versione 7.0) quanto il *layout* del "documento commerciale".

Al di là di aspetti prettamente tecnici, nel punto 3.1 del novellato provvedimento n. 182017/2016 viene ora precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell'Iva, che:

- la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- l'invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.

I registratori telematici, inoltre, permetteranno di differenziare i valori dei corrispettivi "non riscossi" o degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. *ticket restaurant*).

Corrispettivi "non riscossi"

Il tracciato per l'invio dei dati viene modificato per consentire di distinguere i c.d. corrispettivi "non riscossi" (esempi tipici sono rappresentati dalle cessioni di beni non consegnati o le prestazioni di servizi non pagate).

Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all'attività per la quale si sta effettuando l'operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta.

Adozione obbligatoria dal 1° luglio 2020

Le nuove specifiche tecniche dovranno essere obbligatoriamente adottate dal 1° luglio 2020, data entro la quale verranno meno le semplificazioni concesse nel cosiddetto periodo transitorio. Fino al 30 giugno 2020, quindi, l'invio potrà avvenire secondo le specifiche previste dalla versione precedente.

Tuttavia, in via facoltativa, i corrispettivi potranno essere trasmessi secondo le nuove specifiche contenute nell'allegato tecnico "Tipi dati per i corrispettivi" (versione 7.0) già a partire dal prossimo 1° marzo 2020.

I recenti chiarimenti dell'Agenzia

Nello scorso mese di dicembre, in vista dell'imminente debutto del nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi avvenuto lo scorso 1° gennaio, l'Agenzia ha proseguito con la serie di risposte alle istanze di interpello formulate dai contribuenti (nel solo 2019 se ne contano più di una ventina).

Vediamole in dettaglio.

Risposta 506/2019	n.	Pur non essendo esplicitamente menzionate in alcun provvedimento di esonero viene precisato che le attività spettacolistiche disciplinate dall'articolo 74- <i>quater</i> , D.P.R. 633/1973, per le quali opera la certificazione mediante titoli di accesso, sono esonerate dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto i dati dei citati titoli di accesso sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae ai sensi del D.M. datato 13 luglio 2000. Resta invece l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione alle operazioni riguardanti attività accessorie allo spettacolo diverse dai biglietti d'ingresso.
Risposta 532/2019	n.	Con riferimento alla presenza di contabilità separate ai fini Iva (nel caso di specie si tratta di una attività agrituristica in regime forfettario e di una attività di allevamento in regime ordinario) viene precisato che la memorizzazione dei corrispettivi giornalieri riguardanti entrambe le attività può essere effettuato utilizzando un unico registratore telematico. La risposta, pubblicata prima del recente provvedimento n. 1432217/2019 contenente le nuove specifiche tecniche, richiedeva tuttavia la tenuta di un prospetto di riepilogo che evidenziasse i corrispettivi delle due attività in quanto le precedenti specifiche tecniche prevedevano l'invio di un solo dato aggregato (come già evidenziato in precedenza le nuove specifiche applicabili facoltativamente già dal 1° marzo 2020 e obbligatoriamente dal 1° luglio 2020 prevedono la separata l'imputazione dei corrispettivi alle diverse attività permettendo quindi al registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta).

Risposta 534/2019	n.	Relativamente al funzionamento dei “Parcometri” l’Agenzia delle Entrate, nel ribadire le conclusioni già formulate con la risoluzione n.116/E/2016 (che aveva escluso la riconducibilità di tali strumenti alla categoria dei distributori automatici), con la presente risposta precisa che tali apparecchi non permettono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in quanto non assimilabili ai registratori telematici.
Risposta 535/2019	n.	L’interpello riguarda gli obblighi di certificazione delle attività di intrattenimento, che al pari delle attività spettacolistiche avvengono mediante emissione di titoli di accesso. L’Agenzia nella risposta, confermando quanto già affermato nella precedente risposta n. 506/2019 (commentata in precedenza) in relazione alle attività spettacolistiche, conferma l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per tali attività di intrattenimento.

Avvio graduale dell’obbligo per i distributori di carburante

Con il **provvedimento congiunto Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane del 30 dicembre 2019** viene modificato il precedente provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, al fine di estendere ulteriormente l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante, in vigore dal 1° luglio 2018 per i soli distributori ad “elevata automazione”.

Con il nuovo provvedimento si stabiliscono avvisi scaglionati in funzione della quantità di benzina e di gasolio erogata complessivamente, per singolo impianto, nell’anno 2018. In particolare, il nuovo obbligo decorre:

- dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 3 milioni di litri;
- dal 1° luglio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- dal 1° luglio 2021 per gli altri impianti.

Si rammenta che per l’invio dei dati restano ferme le modalità già previste per i distributori ad “alta automazione” e cioè la trasmissione sul Portale unico dogane disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane.

Quanto ai termini di trasmissione sono previste differenze a seconda della periodicità della liquidazione Iva periodica dell’esercente:

- per i contribuenti mensili l’invio andrà effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (con la facoltà dell’invio accorpato dei dati del 1° trimestre 2020 entro il 30 aprile 2020 per i soggetti il cui obbligo decorre dal 1° gennaio 2020);
- per i contribuenti trimestrali l’invio andrà effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Rinvio al 1° luglio 2020 per la lotteria degli scontrini

Infine, è del **23 dicembre 2019 il provvedimento n. 1432381** con il quale l’Agenzia delle Entrate, modifica il precedente provvedimento n. 739122/2019 al fine di tenere conto della proroga riguardante la data di entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi introdotta dalla L. 232/2016. Il nuovo termine, stabilito dalla legge di conversione del Decreto Crescita (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019) è, quindi, fissato al 1° luglio 2020 (entro il 30 giugno 2020 i registratori telematici dovranno, pertanto, essere adeguati anche alle nuove regole tecniche previste per la trasmissione dei dati validi per la lotteria degli scontrini).

IL RITARDATO INVIO DELLA FATTURA È SANZIONATO

Secondo un recente chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate (si tratta della **risposta a interpello n. 528/2019**), il ritardato invio della fattura elettronica è oggetto di sanzione in misura fissa, anche nel caso in cui l'imposta sia stata liquidata correttamente.

Sanzione per ritardato invio della fattura

Ai sensi dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 la fattura deve contenere l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (ossia il momento di effettuazione dell'operazione), sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; tale fattura immediata può essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura riepilogativa differita, l'emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La mancata emissione della fattura nel termine previsto, cui va equiparata la tardività di tale adempimento, derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI del documento, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, D. Lgs. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:

- fra il 90% ed il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
- da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Non essendo più applicabili le esimenti da sanzione per il ritardato invio allo SdI della fattura, applicabili ai primi 6 mesi (per i contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente), ovvero 9 mesi (per i contribuenti Iva mensili) dell'anno 2019, l'Agenzia delle Entrate conclude che l'eventuale violazione è sanzionabile "da 250 euro a 2.000 euro" per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso.

Il caso descritto nell'interpello riguardava una fattura immediata datata fine mese, che è stata inviata entro il 15 del mese successivo, pur liquidando correttamente l'imposta del mese di riferimento; l'Agenzia delle Entrate, per quanto detto, conclude che tale invio deve considerarsi tardivo (in quanto la fattura doveva essere inviata entro il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione) e, pertanto, risulta applicabile la sanzione fissa per il ritardato invio della fattura.

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 (Supplemento Ordinario n.47) sono state pubblicate le "*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì - art.3, co.1, del D. Lgs. n.314/1997*", in vigore dal 1° gennaio 2020.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta, della autovettura aziendale. Le nuove tabelle predisposte da ACI sono suddivise per semestri:

- *fringe benefit* - importi validi fino al 30 giugno 2020;
- *fringe benefit* - importi validi dal 1° luglio 2020.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del *fringe benefit* "convenzionale" risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo

beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

L'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente:

“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

La motivazione della pubblicazione delle differenti tariffe per il calcolo del *fringe benefit* è legata alle novità introdotte dalla L. 160/2019: per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all'utilizzo a scopo promiscuo dell'autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici indicati nella tabelle (nessuna variazione rispetto a quanto in vigore fino ad oggi).

Per i contratti che saranno stipulati dal 1° luglio 2020 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:

- a) al 25% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
- b) al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- ➔ c) al 40% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020) se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 1° gennaio 2021);
- d) al 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020) se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).

Detto *benefit* viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.

Esempio

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

- BMW 530I 2.0 berlina della potenza di 252cv.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,8286 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

euro $0,8286 \times \text{Km } 4.500 = 3.728,48$ euro *fringe benefit* convenzionale annuo

Essendo il contratto con il dipendente Rossi Mario stipulato già dal 2019 l'importo del *fringe benefit* da considerare per tutto l'anno 2020 è quello desumibile dalla tabella relativa agli *“Autoveicoli a benzina in produzione – importi validi fino al 30 giugno 2020”*



Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere, quindi, ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *fringe benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Tabelle disponibili sul sito dell'ACI

Va, infine, evidenziato che sul sito *web* dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

LEZIONI SPORTIVE RAGAZZI: DETRAIBILI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI

Legge di bilancio 2020: detrazioni al 19% in dichiarazione solo se tracciabili. La regola vale anche per le attività sportive praticate dai ragazzi

Iniziano a farsi sentire gli effetti delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). In particolare, l'articolo 1 ai commi 679-680 ha previsto **che dal 2020, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:**

- **carte di debito, di credito e prepagate,**
- **assegni bancari e circolari**

Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Tra queste spese rientrano le attività sportive praticate dai ragazzi. Attenzione va quindi prestata al fatto che **i genitori dovranno adeguarsi al pagamento con queste nuove modalità, eliminando il pagamento dei corsi sportivi o delle lezioni effettuate con i contanti a meno di rinunciare alla detrazione.** Quindi le varie associazioni sportive devono tenere in considerazione questi aspetti.

Ma come funziona questa detrazione? In generale le attività sportive praticate dai ragazzi possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi. In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per

- **i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni** (anche se compiuti nel corso dell'anno di imposta la detrazione spetta per intero)



- **L'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni e società sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi** destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

L'importo da considerare per ciascun ragazzo **non può essere superiore a 210,00 euro**, e la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori nel caso di figli a carico di entrambi). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e **conservare il bollettino bancario o postale**, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva;
- il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

SANZIONI PER LA MANCATA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

Quali sono le sanzioni per chi non si adegua e non trasmette i corrispettivi telematici: il 1° luglio 2020 finisce la moratoria per chi è obbligato dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 è scattato l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'obbligo riguarda oltre a tutti i grandi e piccoli commercianti al dettaglio anche i piccoli artigiani, ristoranti e in generale tutti quelli che prima potevano emettere la ricevuta fiscale invece dello scontrino fiscale, indipendentemente dal regime contabile adottato e quindi anche i forfettari.

Per chi non è riuscito a dotarsi di registratore di cassa vi è una **moratoria di sei mesi** e, pertanto, per chi non supera i 400mila euro fino al 1° luglio 2020 non si applicheranno sanzioni.

Dovranno, però, adottare la **procedura di emergenza** che consente di emettere i documenti come prima (scontrini e ricevute fiscali), registrarli e trasmetterli telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo utilizzando i servizi web messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una procedura di emergenza che cesserà definitivamente con il 1° luglio 2020; a partire da tale data, infatti, tutti dovranno avere il registratore di cassa telematico o utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Se non si rispetta l'obbligo, la **sanzione è pari al 100% dell'imposta** relativa all'importo non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro.

È prevista, inoltre, la **sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività**, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

IMPOSTA DI BOLLO: COSA CAMBIA DOPO LA DEROGA ALLA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Deroghe all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo: le indicazioni del CNDCEC

Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto un'importante novità in merito alle **modalità di tenuta dei registri** contabili con sistemi elettronici, **estendendo a tutti i predetti registri la deroga dell'obbligo di stampa dei medesimi**, originariamente introdotta solo con riferimento ad alcuni registri IVA. Per gli operatori è, quindi, sufficiente sapere di non dover stampare per essere



in pari con gli obblighi? Non proprio. Nella pratica, infatti, la deroga dell'obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo, non è stata accompagnata dall'adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo. A fornire delle indicazioni ci hanno pensato il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) e la FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti) che hanno pubblicato un documento di ricerca titolato NUOVE DEROGHE ALL'OBBLIGO DI STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.

In generale, infatti, le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione del fatto

- **se la contabilità è tenuta in modalità cartacea:** l'imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero 32,00 euro per tutti gli altri soggetti. In tal caso l'imposta può essere assolta con due diverse modalità:
 - attraverso il pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia apposito contrassegno
 - mediante pagamento tramite modello F23
- **se la contabilità è tenuta su supporto informatico:** l'imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica. In ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l'imposta sia assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.

Dopo la deroga alla stampa dei registri, sembrerebbero potersi verificare le seguenti ipotesi:

1. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva. In questo caso l'imposta di bollo venga assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online;
2. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria): in questo caso è necessario assolvere l'imposta di bollo in funzione del numero di pagine (e non del numero di registrazioni), attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23;
3. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali verifiche). In questo caso, nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo, sembrerebbe comunque preferibile liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24 online. Tuttavia, è possibile ipotizzare che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (vale a dire una stampa su file in formato "pdf"), si possa liquidare l'imposta di bollo in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in "pdf"), utilizzando per il pagamento il modello F23.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AGEVOLATE SOLO SE NON COMMERCIALI

Le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni non lucrative dipendono non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'effettivo svolgimento di attività non commerciale, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31427/2019, ha chiarito i presupposti di spettanza delle agevolazioni fiscali nel caso di associazioni sportive dilettantistiche.

OBBLIGO DI COMUNICARE IL TITOLARE EFFETTIVO

Obbligo di comunicazione del “titolare effettivo” anche per gli enti non profit con personalità giuridica. Dopo le modifiche alla normativa antiriciclaggio apportate con il D. Lgs. 125/2019, è prevista per quest’anno l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, il cui schema di decreto attuativo è attualmente sottoposto a consultazione pubblica fino al 28 febbraio 2020.

Il Registro costituisce una tappa fondamentale nell’ambito della lotta al riciclaggio ed al terrorismo, fungendo da strumento pubblicitario contenente le informazioni circa la titolarità effettiva di società, enti e trust stabiliti sul territorio italiano. Gli adempimenti riguardano anche il Terzo Settore, seppure con alcune distinzioni in base alla personalità giuridica.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER L’AMMINISTRATORE

In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma *ex lege*, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione (cfr. ordinanze n. 1602/2019 e n. 25650/2018).

Cassazione – ordinanza n. 1328 – 22 novembre 2019 – 22 gennaio 2020

LA DIFFERENZA TRA PUBBLICITA’ E RAPPRESENTANZA

Ai sensi del DPR 917/1986, art. 108 (ex art. 74, comma 2), il criterio discrezionale tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese (cfr. sentenza n. 16812/2014).

Cassazione – ordinanza n. 33557 – 24 ottobre 2019 – 18 dicembre 2019.

NATURA NON COMMERCIALE DEL BAR SOLO SE STRUMENTALE AI FINI ISTITUZIONALI

L’attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come non commerciale, ai fini Iva e redditi, solo se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati (cfr. ordinanza n. 15474/2018).

Cassazione – ordinanza n. 33948 – 27 giugno 2019 – 19 dicembre 2019.



CONTROLLI SOCIETÀ SPORTIVE: ACCORDI TRA AGENZIA ENTRATE E FIGC E FIP

Federazione Italiana Giuoco Calcio e Federazione Italiana Pallacanestro: stretti accordi con l'Agenzia delle Entrate per le società sportive professionistiche

Con due diversi comunicati stampa, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato il rinnovo degli accordi stretti con la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e con la FIGC (Federazione Italiana Giuoco del Calcio) in merito ai controlli che ci saranno sulle società sportive.

In particolare, nel comunicato stampa del 29 gennaio 2020 è stato chiarito che l'obiettivo dell'accordo con la **Federazione Pallacanestro** è quello di verificare l'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche. L'accordo, che resterà valido fino al 28 febbraio 2021, con possibilità di rinnovo, prevede uno **scambio di informazioni tra i due enti per verificare il corretto pagamento dei tributi e la regolarità delle dichiarazioni fiscali presentate.**

In base a quanto prevede l'accordo, la Federazione comunicherà alle Entrate **l'elenco delle società sportive professionistiche completo di denominazione sociale e codice fiscale/partita Iva.** L'Agenzia a questo punto controllerà:

- la correttezza dei pagamenti Iva 2019;
- la regolare presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2018;
- il pagamento dell'Ires, dell'Iva e delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente in riferimento allo stesso periodo d'imposta;
- il pagamento rateale delle somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte e delle ritenute relative alle dichiarazioni con periodi d'imposta chiusi al 31 dicembre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
- il versamento, rate comprese, delle imposte e delle ritenute relative ad atti definitivi, con cartelle notificate entro il 30 aprile 2020.

I dati saranno consegnati dall'Agenzia alla Fip entro il prossimo giugno in modalità protetta, per garantire la massima riservatezza e segretezza delle informazioni.

Stessi controlli anche per quanto riguarda la FIGC, come indicato nel comunicato stampa del 31 gennaio 2020 dove è stato chiarito che il protocollo d'intesa **consentirà ai due enti di verificare l'equilibrio finanziario delle società professionistiche in vista della prossima stagione sportiva 2020/2021.** L'accordo prevede uno scambio di informazioni tra le Parti e l'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di dati utili alle attività di controllo sul rispetto degli obblighi fiscali.

COMUNICAZIONE ANOMALIE SUI CORRISPETTIVI TELEMATICI: CIVIS NON NECESSARIO

Corrispettivi sostituiti da fatture: in caso di comunicazione di anomalie delle Entrate, se la procedura è corretta i chiarimenti tramite CIVIS non sono necessari

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa pubblicato sul suo sito, ha chiarito che, a seguito di comunicazione di anomalia per i corrispettivi, ove si sia proceduto correttamente con la registrazione tramite fattura, non occorre alcuna comunicazione.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) aveva, nei giorni scorsi, reso noto che, erano state **recapitate** da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle **comunicazioni di anomalia sui corrispettivi telematici.** Si ricorda che, **per i soggetti superanti i 400.000 euro** di volume d'affari, la trasmissione elettronica dei corrispettivi era già **obbligatoria a partire dall'01/07/2019.**

In particolare, **ove dal quadro VE** della dichiarazione precedente, relativa ai dati 2018, si fossero **superati gli euro 400mila di volume d'affari** e fossero **state effettuate operazioni verso consumatori finali**, risultanti dal **quadro VT**, la comunicazione di anomalia riguardava la **mancata trasmissione dei corrispettivi telematici**. In realtà, è stato chiarito con la risposta ad interpello 149/2019 (ribadita a Telefisco 2020 dall'Agenzia delle Entrate) che, ove si sia provveduto alla **sostituzione dello scontrino telematico con la fattura elettronica**, inviata nei termini dei 12 giorni, anche per i consumatori finali, **non è obbligatorio l'invio telematico dei corrispettivi**. Si chiarisce che per i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica, ovvero i contribuenti minori e i forfettari, la trasmissione telematica dei corrispettivi è correttamente sostituita dalle fatture cartacee.

L'Agenzia delle Entrate, mediante un comunicato stampa, **ha precisato che non è necessario comunicare mediante CIVIS**, qualora i soggetti economici si fossero **comportati correttamente** sostituendo scontrini con fatture elettroniche. **La comunicazione necessita di chiarimenti**, da fornirsi mediante il canale CIVIS, **ove si sia omessa invece la trasmissione telematica dei corrispettivi in assenza di fattura elettronica** ed occorrerà ravvedersi ai sensi dell'art. 2, comma 6, D. Lgs. 127/2015 (sanzione 100% ravvedibile) e trasmettere i corrispettivi in ritardo.

ECOBONUS 2020, IL MOMENTO GIUSTO PER RINNOVARE LA PISCINA

Il bonus di riqualificazione energetica, o Ecobonus 2020, è una forma di agevolazione che permette di usufruire di uno sconto Irpef sulle spese di ristrutturazione di una struttura al fine esclusivo di migliorarne l'efficientamento energetico.

L'**Ecobonus 2020** prevede una proroga delle agevolazioni a tutto il 2020 ed un bonus ristrutturazione pari al 50% Irpef, valido – in caso di interventi su piscine pubbliche e private – per diversi tipi di operazioni di ristrutturazione sia estetiche che funzionali e impiantistiche, quali interventi sulle tubazioni, sui sistemi di filtrazione e sugli accessori della vasca.

Per l'Ecobonus 2020, la Legge di Bilancio ha previsto una detrazione del 65%, relativa ad interventi del valore compreso tra 30.000 e 60.000 euro per le spese effettuate tra il 1° dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020. Il bonus è diretto a contribuenti proprietari di una struttura, ad enti privati e pubblici e titolari di partita IVA o di reddito d'impresa, che abbiano possesso dell'immobile sul quale eseguire i lavori di ristrutturazione.

Nel caso di interventi sulla piscina, il bonus ha validità sulla riparazione ed il rinforzo della struttura, sui lavori al bordo piscina o sulla pavimentazione del solarium, l'installazione o il rinnovo dell'impianto di illuminazione, di quello di riscaldamento, dell'idromassaggio o dei dispositivi di gestione automatica degli impianti, nonché per l'installazione di pompe di calore, collettori solari per la produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore, generatori ibridi, così come l'implementazione di sistemi di *building automation*.

Per presentare domanda è necessaria, innanzi tutto, una certificazione energetica dell'impianto, corredata da una scheda normativa relativa agli interventi realizzati; e, inoltre, un documento che attesti dell'esistenza della struttura, la dichiarazione del tecnico abilitato, la prova dei pagamenti e dell'invio della Comunicazione ENEA Ecobonus.

IL CCNL RIDEFINISCE IL COLLABORATORE SPORTIVO

In vigore dal 1° agosto 2019 fino al 31 luglio 2022, il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro ridefinisce la regolamentazione e la definizione di alcune figure di lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive.

Il Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori (CCNL), sottoscritto da **FESICA-CONFSAL**, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato, **ASI**, **MSA**, **CNS Libertas**, **CONSLAVORO PMI** e **Federazione Italiana dello Sport**, trova applicazione in un nutrito elenco di campi, suscettibile a modifiche e ampliamenti e nel contratto enumerati a titolo esemplificativo. Il documento *“trova applicazione nella gestione dei rapporti di lavoro previsti ed esistenti negli impianti e nelle attività sportive svolte, nel rispetto della normativa vigente e regola su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale”*.

Si è, inoltre, deciso di inserire la figura del collaboratore sportivo nella classificazione del personale, regolamentando i modi e i limiti entro i quali sussisterebbe tale figura, con conseguente preparazione di un contratto di lavoro *sui generis* *“non espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso CCNL in base alle specifiche esigenze delle parti”*, che non vede impedimenti giuridici circa la sua elaborazione.

Il collaboratore sportivo non rientrerebbe dunque nella categoria dei lavoratori autonomi né dei dipendenti, ma che si definirebbe all'**art. 67, comma 1, lettera m del Testo Unico Imposte sui Redditi**: *“le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*.

Il CCNL ha validità decorrente dal **1° agosto 2019** e scadrà il **31 luglio 2022**, sia in relazione alla parte economica che a quella normativa, con possibilità di rinnovo fino a tre mesi prima della data di scadenza.

SESSIONE DOMANDE - RISPOSTE

“La presenza di fatture formalmente regolari esclude la legittimità dell’accertamento induttivo in materia di Iva?”

E’ legittimo l’accertamento fondato su elementi indiziari anche in presenza di contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente per il cui assolvimento non è sufficiente la regolarità formale delle fatture.

“L’associazione sportiva non lucrativa sebbene non affiliata a Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva, fruisce del regime tributario agevolato?”

L’associazione sportiva non lucrativa priva del requisito soggettivo dell’affiliazione previsto dalla normativa specifica non gode del regime agevolativo non essendo sufficiente il concreto svolgimento di attività sportiva senza scopo di lucro in coerenza con i fini statutari.

“Una ASD, che gestisce un bar in una struttura sportiva, è titolare di regolare partita Iva ed applica la normativa della L. 398/91. In base al DM 10 maggio 2019, è esonerata dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. Tale esonero valeva solo per l’anno 2019 oppure no?”

Il DM Economia e Finanze del 10 maggio 2019 individua una serie di esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; esoneri che si applicano in fase di prima applicazione di tale disciplina. Tenuto conto che tale esonero è scaduto il 1° gennaio 2020 solamente per le operazioni collegate e connesse a quelle espressamente esonerate, nonché per le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/1972 effettuate in via marginale sempre rispetto a quelle espressamente esonerate, e considerato che, come indicato all’art. 1 del già citato decreto ministeriale, sono esonerate dall’obbligo in questione le prestazioni indicate al punto hh dell’art. 2 del DPR 696/1996 (cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge 16.12.1991, n. 398, non soggette all’obbligo di certificazione), l’esonero appena indicato, vigente dal 18 maggio 2019, resterà in vigore fino a quando (art. 3 del DM indicato) non verranno emanati successivi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze (sentite le associazioni di categoria); decreti con i quali verranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’art. 1.

“E’ possibile avere membri onorari e tesserati in un’associazione sportiva dilettantistica? Il concetto di democrazia interna determinato dall’art. 148 del DPR 917/1986 porta ad escludere dagli statuti delle associazioni categorie diversificate di soci. Detto questo, appare possibile mantenere due categorie di “non associati” con il solo diritto di frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dal sodalizio: a) onorari: coloro i quali godono di tale prestigio personale per cui appunto è un “onore” averli membri a titolo gratuito ed onorifico; b) tesserati: soggetti che, pur non essendo soci, svolgono attività sportiva e che risultino già associati ad altri enti collegati ed ai quali richiedere il solo



contributo tessera. E' corretto?"

La risposta è negativa. Il concetto di democrazia interna delineato dall'art. 148 del Tuir (DPR 917/1986) esclude che vi possano essere categorie di soci con obblighi e diritti diversi. Questo porta, quindi, ad escludere i membri onorari. Discorso diverso riguarda i tesserati. Questi non sono soci e non possono intervenire in alcun modo nella vita sociale nell'associazione, alla stregua dei soci. A questi, a fronte del pagamento della tessera (entrate di natura commerciale che saranno comunque detassate per le associazioni che sfruttano l'agevolazione della L. 398/91) sarà consentito frequentare i locali e partecipare a manifestazioni, ma non altro. Tale attività non potrà essere la medesima consentita ai soci, in quanto non dovrà essere possibile alcuna confusione fra le due diverse categorie di soggetti.

"La tardiva comunicazione dei corrispettivi del mese di luglio 2019, dopo il 2 settembre 2019, comporta una sanzione pari al 100% dell'Iva non comunicata. E' possibile sanare tale tardività con il ravvedimento operoso? Se sì, in quali termini?"

La tardiva comunicazione dei corrispettivi del mese di luglio 2019 può essere sanata con le modalità previste in caso di ravvedimento operoso disciplinate nell'art. 13 del D. Lgs. 472 del 1997. In particolare, la sanzione del 100% è ridotta a 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, a 1/8 se si effettua entro il termine della dichiarazione Iva 2020 (riferita al 2019) e così via. Il ravvedimento operoso è possibile fino al momento dell'eventuale notifica di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

"Un Ente senza scopo di lucro rilascia ai propri associati, con cadenza triennale, il rinnovo del brevetto di bagnino di salvataggio, a suo tempo conseguito dagli stessi. In tale occasione chiede il pagamento di 20 euro a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per il servizio di rinnovo. Tale somma rientra nella fattispecie dell'art. 148 comma 3 del Tuir (DPR 917/1986) e quindi è esclusa da Iva ed imposte sui redditi?"

Nella risposta 24 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia nel quadro del protocollo d'intesa con il comitato regionale Coni del Friuli Venezia Giulia, realizzatosi con incontri fra il 10 novembre 2014 ed il 2 febbraio 2015, viene specificato che i soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell'art. 148, comma 3, del Tuir (DPR 917/1986) sono, in primo luogo, i soci. Poi occorre che le attività svolte siano direttamente collegate agli scopi istituzionali dell'ente, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.

Ne segue che se l'attività istituzionale dell'ente comprende il nuoto di salvataggio, il pagamento richiesto per il rinnovo del brevetto ai soci rientrerà nella previsione dell'art. 148, comma 3, del Tuir.

"Una ASD regolarmente iscritta al Coni ed alla relativa Federazione, si è trasferita affittando sempre nello stesso Comune un immobile di categoria D/8 dove esercita, di fatto, l'attività istituzionale denunciando al Comune il nuovo insediamento e richiedendo il permesso per le opere di ristrutturazione. Il Comune, per rilasciare il permesso di costruire, ha richiesto un cambio di destinazione d'uso, un contributo del 10% sul costo di costituzione e la monetizzazione degli standard per cambio d'uso, per un totale di spesa di oltre 20mila euro. In contrasto a quanto richiesto dal Comune noi abbiamo invocato l'art. 71, comma 1, del codice del Terzo Settore dove



non è richiesto il cambio di destinazione d'uso. Come ci dobbiamo comportare circa la richiesta del Comune?"

Le ASD iscritte al Coni ed alla relativa Federazione di competenza non hanno un obbligo specifico di qualificarsi quali Enti del Terzo Settore, adeguando gli statuti come prescritto dal D. Lgs. 117/2017, ancorché tale norma abbia previsto tra le attività di interesse generale per gli Enti del Terzo Settore anche l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Ne segue che l'art. 71, comma 1, del codice del Terzo Settore potrebbe non essere applicabile alle ASD che non assumeranno la qualifica di Enti del Terzo Settore, in quanto la disposizione richiamata è riferita in termini espressi alle "sedi degli Enti del Terzo Settore e ai locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo".

"Relativamente ai corrispettivi telematici ed alle fatture elettroniche, nel periodo di vigenza semestrale della moratoria da sanzioni, è ancora possibile emettere lo scontrino "ex" fiscale al posto del documento commerciale fino al giorno in cui verrà abilitato il Registratore Telematico?"

Nel periodo di moratoria (con ciò intendendosi i primi sei mesi di decorrenza dell'obbligo dei corrispettivi telematici) è possibile adempiere alla memorizzazione delle operazioni in base alle vecchie disposizioni. E', quindi, possibile continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale. In caso di utilizzo dei (vecchi) registratori di cassa, vanno effettuate le chiusure giornalieri. I corrispettivi giornalieri vanno poi annotati nell'apposito registro, distinti per aliquota. I dati dei corrispettivi giornalieri vanno, infine, trasmessi all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposita funzionalità online prevista nella sezione "fatture e corrispettivi".

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano

Tel. +39 02 31 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma

Tel. + 39 06 92919104
Fax. + 39 06 92919104

Web www.studiocassinis.com
e-mail info@studiocassinis.com



STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti